

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott. Luigi Martinelli
Dott.ssa Manuela Mattaboni
Commercialisti – Revisori Legali

Sondrio, 5 gennaio 2015

A tutti i Sigg. Clienti

LORO SEDI

loro indirizzi e-mail

CIRCOLARE N. 1/2015

Oggetto: Le novità del 2015

La legge di Stabilità per l'anno 2015 ha portato una serie di rilevanti novità.

Di seguito Vi elenchiamo le principali:

Estensione del “REVERSE CHARGE”

Con l'art. 1 co. 629 lett. a) e d) della legge di stabilità 2015 si prevedono alcune modifiche di carattere settoriale alle modalità di versamento dell'IVA, in relazione a particolari tipologie di transazioni. In particolare si introducono delle modifiche all'art. 17 co. 6 del DPR 633/72 e all'art. 74 co. 7 che comportano l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (“reverse charge”) a ulteriori ambiti:

- alle **prestazioni di servizi di pulizia**;
- alle **prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi;
- alle **cessioni di beni**, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di **ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3) (lett. d-quinquies);
- alle **cessioni di gas e di energia elettrica** ad un soggetto passivo-rivenditore di cui all'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 (lett. d-quater)21.

Il nuovo meccanismo del “ reverse charge “ si applica a partire dal 01.01.2015 salvo per le forniture effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount la cui efficacia è subordinata al rilascio di una specifica deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Si ricorda inoltre che il meccanismo del “reverse charge” per le operazioni in parola implica che:

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott. Luigi Martinelli
Dott.ssa Manuela Mattaboni
Commercialisti – Revisori Legali

- il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l'annotazione "inversione contabile";
- l'acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

L'applicazione del meccanismo del reverse charge ha dunque un effetto finanziario nullo:

- sia per il fornitore, che emette fattura senza applicare l'imposta;
- sia per l'acquirente (assumendo che egli abbia diritto a detrazione piena), che indica l'imposta al contempo tra quella a debito e quella a credito.

Meccanismo impositivo dello "SPLIT PAYMENT"

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 inserisce il nuovo art. 17- ter del DPR 633/72, rubricato "**Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici**", che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le **forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato**, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

In base a tale metodo, il fornitore emetterà regolare fatture esponendo l'IVA e l'ente pubblico sarà tenuto a corrispondere al fornitore il solo corrispettivo concordato per l'operazione (la base imponibile), mentre l'imposta dovuta sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi dovrà essere accreditata dall'ente in un apposito conto corrente vincolato. L'Erario acquisirà l'IVA prelevandola direttamente dal conto vincolato, cosicché l'imposta possa essere sottratta alla disponibilità del fornitore ed assicurata alle casse dello Stato.

Sono oggetto delle nuove disposizioni le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di seguito elencati:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del Testo unico di cui al DLgs. 18.8.2000 n. 267;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- gli enti pubblici di previdenza.

Il ricorso allo split payment risulta circoscritto ai soli rapporti di fornitura con la pubblica amministrazione.

Il nuovo sistema non sarà, tuttavia, applicabile:

- laddove un'operazione sia già sottoposta al reverse charge;
- in relazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (ad esempio, i servizi resi da professionisti, agenti, ecc.)

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott. Luigi Martinelli
Dott.ssa Manuela Mattaboni
Commercialisti – Revisori Legali

I soggetti passivi IVA che svolgono la propria attività nei confronti dei soggetti sopra elencati potrebbero trovarsi in una costante posizione creditoria ; per limitare gli effetti negativi che possono derivare dal mutato quadro normativo, l'art. 1 co. 629 lett. c) della legge di stabilità 2015 prevede per tali soggetti la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale e trimestrale, rispettivamente ai sensi degli artt. 30 co. 3 lett. a) e 38-bis co. 2 del DPR 633/7226.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze emanerà un decreto attuativo in tal senso.

Aliquota Iva del 22% per le cessioni di Pellet in legno

L'art. 1 co. 711 della legge di stabilità 2015 prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto "pellet" di legno, dall'aliquota del 10% a quella ordinaria (attualmente del 22%). La norma in commento interviene sulla formulazione del n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami in legno, compresa la segnature", escludendo dall'agevolazione i "pellet".

Irap : deducibilità dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

Dal 2015 i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato saranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

Nella determinazione del valore della produzione netta, l'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/971 ammette in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale (che vengono quindi confermate).

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno **interamente deducibili** dalla base imponibile IRAP.

A favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti la legge di stabilità 2015 concede un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie,

La novità prevista dalla legge di stabilità 2015 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti "solari"). Pertanto, la stessa impatterà per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2016.

La proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

L'art. 1 co. 626 - 627 della legge di stabilità 2015 ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2015.

Rispetto alle versioni precedenti dell'agevolazione, il provvedimento in esame ha raddoppiato le aliquote dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento. In sintesi, esercitando l'opzione di

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott. Luigi Martinelli
Dott.ssa Manuela Mattaboni
Commercialisti – Revisori Legali

assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere entro il 30.6.2015:

- l'imposta sostitutiva del 4% (fino al 30.6.2014 pari al 2%) sulle partecipazioni non qualificate;
- oppure quella dell'8% (fino al 30.6.2014 pari al 4%) sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.

Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici

A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime:

Riqualificazione energetica:

65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2015

Riqualificazione energetica parti comuni condominiali:

65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2015

Recupero del patrimonio edilizio:

50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2015

Detrazione per adozione misure antisismiche (in sole zone sismiche):

65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2015

Detrazione acquisto elettrodomestici:

50% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2015

Agli interventi citati si affianca l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta introdotta dall'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".

La messa a regime del bonus di Euro 80,00

Con l'art. 1 co. 12, 13 e 15 della legge di stabilità per il 2015 viene messo a regime il credito (c.d. "bonus") di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro

Assegno per figli nati o adottati (C.D. "BONUS BEBÈ")

Per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017 è riconosciuto, al nucleo familiare richiedente, un assegno mensile, nel rispetto di alcune condizioni normativamente previste (art. 1 co. 125 - 129 della legge di stabilità 2015).

Il beneficio è riconosciuto per i figli di soggetti residenti in Italia che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del DLgs. 286/9813.

L'assegno è riconosciuto per un importo pari a:

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti – Revisori Legali

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott. Luigi Martinelli
Dott.ssa Manuela Mattaboni
Commercialisti – Revisori Legali

- 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE14 non superiore a 25.000,00 euro annui;
- 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), qualora il suddetto valore dell'ISEE non a superiore a 7.000,00 euro annui.

Il regime fiscale agevolato per autonomi

L'art. 1 co. 54 - 89 della legge di stabilità 2015 disciplina il nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale.

Il regime è efficace a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ossia dall'1.1.2015.

Le caratteristiche principali del regime fiscale agevolato per autonomi sono:

- reddito determinato forfetariamente
- imposta sostitutiva al 15%
- esclusione da IVA, IRAP, studi di settore
- contributi previdenziali agevolati
- esonero ritenute d'acconto

Il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari. Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, invece, sono escluse dal regime. Sono, conseguentemente, esclusi anche le associazioni professionali e gli studi professionali associati ai sensi del co. 3 lett. c) del citato art. 5 del TUIR.

L'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono, al contempo, le seguenti caratteristiche.

- Ricavi/compensi: Valori max variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività;
- Spese per lavoro dipendente e assimilato Max 5.000,00 euro ;
- Beni strumentali Max 20.000,00 euro, al lordo degli ammortamenti;
- Redditi di lavoro dipendente o assimilato Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi